

Allegato parte integrante

PSR 2007-2013, Mis. 125-2: Criteri e modalità attuative

Servizio Agricoltura

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento

CRITERI ATTUATIVI

A N N O 2014

MISURA 125:

**Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura**

Articolo 20 (b) (v) e 30 del Reg. (CE) n. 1698/2005

Allegato II punto 5.3.1.2.5 Reg. (CE) n. 1974/2006

SOTTOMISURA 125.2:

Irrigazione

PRS 2007-2013, Sottomisura 125.2 (Irrigazione): criteri e modalità attuative

INTRODUZIONE

Le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito denominato Programma) per la Misura 125.2 - Irrigazione costituisce norma di riferimento che deve essere rispettata. La presente deliberazione definisce ulteriori disposizioni applicative ai sensi del punto 11.2 del Programma.

Come evidenziato nelle parti iniziali (paragrafo 3.2) del PSR 2007-2013, la classificazione del territorio provinciale effettuata dalla Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 e dal D. Lgs IT 146/97, entrambi tuttora in vigore, riconduce tutta la provincia di Trento a “Zona svantaggiata di montagna”.

A questa classificazione si è accostata la classificazione del Piano Strategico Nazionale (PSN) che vede il Capoluogo trentino come unico Polo urbano (Area A), lasciando il territorio provinciale nella categoria di Area rurale con problemi complessivi di sviluppo (Area D).

La Sottomisura 125.2 “Irrigazione” viene applicata sull’intero territorio provinciale (Area A e Area D).

1. OGGETTO

Come previsto dal PSR 2007-2013, la misura sostiene gli interventi di carattere collettivo che prevedono la costruzione, il potenziamento, il risanamento, l’ammodernamento di opere di captazione, derivazione, accumulo, adduzione e distribuzione idrica a livello interaziendale, privilegiando interventi che consentano un risparmio idrico.

Ogni singolo progetto sarà esaminato nella sua completezza che dovrà ricomprendere sia la componente di adduzione primaria e secondaria che di distribuzione al fine di definire la graduazione degli interventi finanziari sulle opere di adduzione collettiva in relazione al sistema di distribuzione adottato dal beneficiario.

Nel caso di riconversioni da pioggia lenta o microjet o scorrimento a goccia su colture ortoflorofruittivicole dovrà essere realizzata tutta la rete di distribuzione finale a goccia ai fini della liquidazione del contributo in sede di verifica finale.

Nel caso di impianti irrigui di nuova realizzazione su prati, pascoli, arativi, seminativi, olivi e colture ortoflorofruittivicole la rete di distribuzione finale verrà verificata solo sulle colture ortoflorofruittivicole e olivi.

Qualora sulle precedenti superfici individuate a prato, pascolo, arativo, seminativo, già dotate di opere di adduzione primaria e secondaria a seguito del finanziamento di un precedente progetto irriguo, si provveda, nell’arco dei 10 anni successivi alla data di collaudo, a realizzare opere di distribuzione su colture ortoflorofruittivicole queste dovranno essere obbligatoriamente realizzate con sistema a goccia.

In particolare si prevedono investimenti per:

- a) la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di captazione a scopo irriguo (opere di presa, pozzi e ricerche idriche, stazioni di pompaggio, dissabbiatori, impianti di filtrazione, ecc.);

- b) il rinnovo o realizzazioni ex novo di impianti di adduzione interaziendale tramite la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di consegna alle aziende (tubazioni, allacciamenti ecc.) limitatamente alla parte in gestione diretta dal Consorzio;
- c) l'automazione, il telecontrollo di impianti irrigui e la realizzazione di sistemi di misurazione della quantità d'acqua prelevata ed erogata;
- d) la realizzazione di opere accessorie agli impianti irrigui volte a migliorare la gestione della risorsa idrica ed abbinare l'irrigazione ad altre tecniche colturali (fertirrigazione) con esclusivo riferimento a sistemi di adduzione interaziendale;

Dalla misura sono esclusi gli interventi inerenti la distribuzione aziendale (ali gocciolanti, irrigatori e tutti i reticoli distributivi a servizio delle singole aziende).

Sono esclusi interventi volti a sostenere la realizzazione di impianti e infrastrutture a finalità idroelettrica.

Nel caso di investimenti interessanti più soggetti gli stessi saranno riconosciuti ammissibili al beneficiario cui compete la realizzazione della maggioranza degli stessi.

Non sono ammissibili semplici investimenti di sostituzione a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Nel caso in cui il beneficiario fruisca di ulteriori contribuzioni da parte di altri enti pubblici per l'iniziativa oggetto di finanziamento, oltre all'intervento cofinanziato con il concorso della Provincia, queste non potranno superare in termini percentuali la misura massima dell'intervento pubblico specificato in ciascuna misura del PSR 2007-2013.

2 BENEFICIARI

Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente misura i seguenti soggetti:

- a) Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado;
- b) Consorzio di Bonifica.

3 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente, sono disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia e sono presentate al Servizio Agricoltura dal giorno **4 novembre 2014** al giorno **13 novembre 2014**.

Le domande di aiuto sono presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio;

- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- trasmissione a mezzo fax.

Le domande presentate successivamente al predetto termine sono dichiarate irricevibili.

La domanda di aiuto è firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

4 CONTENUTI DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

A. La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- il fatto di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, di altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- che l'iniziativa *non* interessa particelle fondiarie ricadenti in zone specificatamente destinate dagli strumenti urbanistici all'edificazione o a servizi;
- che le particelle fondiarie interessate dall'iniziativa ricadano nel territorio di competenza;
- che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione, di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;
- che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadano su territori appartenenti a perimetri consorziali diversi e contigui;
- che l'IVA non è portata in detrazione;
- che l'attività dell'ente/soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere l'indicazione degli estremi dei seguenti provvedimenti, se richiesti dalla normativa vigente, in possesso del richiedente:

- SCIA "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" o concessione edilizia in corso di validità;
- valutazione di screening o di impatto ambientale (VIA);
- autorizzazione forestale;
- autorizzazione del servizio bacini montani;
- concessione per l'uso dell'acqua.

B Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

Consorzi di Bonifica e Consorzi di miglioramento fondiario di I e II grado.

- a) copia semplice del verbale o estratto dello stesso, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa. Nel caso specifico di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all'art. 27, comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze assembleari richieste per l'approvazione delle opere di miglioramento fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, dovrà essere

evidenziato nel verbale di approvazione delle opere dello stesso, richiamando l'approvazione con maggioranza qualificata di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei rispettivi Consorzio di Miglioramento Fondiario di I grado;

- b) relazione tecnica illustrativa;
- c) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al preziario PAT;
- d) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- e) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica; per tali allegati è richiesta anche una copia su supporto informatico.
- f) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- g) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 26/93;
- h) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui non sia necessaria ai sensi di legge la seguente documentazione: S.C.I.A. "Segnalazione Certificata di Inizio Attività", concessione ad edificare, valutazione di screening o di impatto ambientale (V.I.A.), perizia geologica o parere di fattibilità, autorizzazione forestale, autorizzazione del Servizio bacini montani specifica dichiarazione del progettista che attesti tale condizione.

Laddove, al momento della presentazione della documentazione da allegare alla domanda, il beneficiario non sia ancora in possesso del documento "valutazione di screening o di impatto ambientale (V.I.A.)", oppure della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), concessione ad edificare, lo stesso dovrà autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver già provveduto a richiedere il rilascio della valutazione di screening o di impatto ambientale (V.I.A.) o di SCIA o della concessione a edificare, indicando la data della richiesta e la struttura/amministrazione destinataria.

Il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà comunicare al Servizio Agricoltura, l'avvenuto rilascio della documentazione di cui sopra e contestualmente i dati identificativi utili al loro reperimento. Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervenga tale comunicazione, la struttura competente dispone il rigetto dell'istanza o la decadenza del contributo, se già concesso.

Laddove, al momento della presentazione della domanda, il beneficiario non sia ancora in possesso del documento "concessione per l'uso dell'acqua", lo stesso dovrà autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver già provveduto a richiedere il rilascio della predetta concessione indicando la data della richiesta al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Pat. Il richiedente, prima della presentazione della domanda di liquidazione finale dell'agevolazione, dovrà comunicare al Servizio Agricoltura l'avvenuto rilascio della predetta concessione. In alternativa, i richiedenti possono dimostrare il possesso, anziché della "nuova concessione all'uso dell'acqua", di un "legittimo titolo di utilizzazione delle acque, anche attraverso l'attestazione rilasciata dal servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche."

Nell'eventualità l'opera dovesse ricadere su territori appartenenti a perimetri consorziali diversi e contigui è necessario produrre anche specifica convenzione stipulata tra le amministrazioni consorziali interessate che ne disciplini le modalità di gestione dell'opera.

Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervenga tale comunicazione e/o documentazione, la struttura competente dispone il rigetto dell'istanza o la decadenza del contributo, se già concesso.

Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa (L.P. 23/92).

5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Agricoltura, al quale spetta la predisposizione della graduatoria di approvazione delle iniziative presentate e la redazione del parere tecnico-amministrativo.

6 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro il 31.12.2014 è approvata, con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base di punteggi assegnati in base ai "CRITERI DI PRIORITA" come definiti al successivo punto 7. La graduatoria dovrà contenere la spesa richiesta, la spesa ammissibile ed il contributo concedibile.

L'approvazione della graduatoria di cui sopra costituisce assunzione di impegno giuridico vincolante nei confronti del beneficiario in conformità dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 1310/2013.

L'importo massimo dei contributi concessi non potrà superare complessivamente l'importo di Euro 7.000.000,00, così composto: Euro 3.008.600,00 di quota Fearsr, Euro 2.793.700,00 di quota a carico dello Stato ed Euro 1.197.700,00 a carico della PAT. (Fearsr 42,98%, Stato 39,91%, Pat 17,11%).

Nel caso di domande inserite nella graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse, è adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92.

Come previsto dall'articolo 1 del Reg. (UE) n. 1310/2013, gli impegni giuridicamente vincolanti per detti investimenti dovranno essere assunti entro e non oltre la data del 31/12/2014.

7 CRITERI DI PRIORITA'

L'ordine di priorità è articolato in base al punteggio complessivo assegnato a ciascuna domanda come precisato nella successiva TABELLA PUNTEGGI.

Il punteggio massimo che si può attribuire al primo livello di priorità è 116.

Nell'ambito dell'intervento pubblico godono di finanziamento esclusivo le iniziative volte alla realizzazione di impianti irrigui caratterizzati da:

1. sistemi di adduzione primaria e secondaria interaziendale abbinati a sistemi di automazione, filtrazione, misurazione e telecontrollo della risorsa idrica associati a

reti di distribuzione aziendale che consentono una elevata efficienza nell'uso dell'acqua:

- a) per iniziative proposte da Consorzi di I grado;
 - b) per iniziative proposte da Consorzi di II grado;
 - c) per iniziative proposte dal Consorzio di Bonifica;
2. razionalizzazione dei sistemi di adduzione che riducono i punti di prelievo sul territorio e garantiscono una massimizzazione nell'impiego dell'acqua:
- a) per iniziative proposte da Consorzi di II grado;
 - b) per iniziative proposte da Consorzi di I grado.

Utilizzo dei criteri di selezione

Il punteggio totale calcolato è composto dalla sommatoria del:

- punteggio relativo alla significatività della spesa. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo ai fruitori dell'operazione finanziata. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo al tipo di zona nella quale si intende effettuare l'investimento all'interno di questo criterio i punteggi previsti per le zone D e zone svantaggiate sono cumulabili;
- punteggio relativo al riordino fondiario;
- punteggio relativo all'ottimizzazione dell'efficienza irrigua. All'interno di questo criterio, il punteggio relativo alle tre tipologie d'investimento (riconversione impianti irrigui, abbinamento con sistemi microirrigui a goccia, trasformazione da scorrimento a distribuzione in pressione,) può essere cumulato esclusivamente a quello corrispondente all'installazione di misuratori di portata qualora presenti;
- punteggio attribuibile a coloro che non hanno beneficiato di aiuti negli ultimi tre anni.

A parità di punteggio, andranno in priorità decrescente le iniziative proposte rispettivamente nelle aree svantaggiate, nelle Aree D, nelle Aree A, ed infine verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande, accertato sulla base del numero di protocollo.

TABELLA PUNTEGGI SOTTOMISURA 125.2 - Irrigazione

MISURA 125.2 IRRIGAZIONE PUNTEGGI		Significatività della spesa		Fruitori dell'operazione finanziata		ZONA (punto 5.1 P.S.R.) Disposizioni Generali Applicazione territoriale		Riordino fondiario	Ottimizzazione dell'efficienza irrigua				Non aver beneficiato di aiuti negli ultimi 3 anni
		≤ Euro 500.000,00	> Euro 500.000,00	Da 10 a 50	Oltre a 50	D	Svantaggiata		Riconversione impianti irrigui ad aspersione o a scorrimento con sistemi microirrigui a goccia	Abbinamento con sistemi microirrigui a goccia	Trasformazione da scorrimento a distribuzione in pressione**	Installazione misuratori di portata	
1*	Consorzi di I e II grado Consorzio di Bonifica	40	30	5	15	5	5	5	41	15	10	2	3
2	Consorzi di II grado	35	25	5	15	5	5	5	-	15	10	2	3
	Consorzi di I grado	30	10	5	15	5	5	5	-	15	10	2	3
3	Consorzi di I e II grado Consorzio di Bonifica	30	20	5	15	5	5	5	-	15	-	2	3
4	Consorzi di I e II grado Consorzio di Bonifica	30	15	5	15	5	5	5	-	-	-	2	3
5	Consorzio di I e II grado Consorzio di Bonifica	10	5	5	15	5	5	5	-	-	-	-	3

*)

- 1 Sistemi di adduzione primaria e secondaria interaziendale abbinati a sistemi di automazione, filtrazione, misurazione e telecontrollo della risorsa idrica associati a reti di distribuzione aziendale che consentono una elevata efficienza nell'uso dell'acqua.
2. Razionalizzazione dei sistemi di adduzione che riducono i punti di prelievo sul territorio e garantiscono una massimizzazione nell'impiego dell'acqua.
3. Sistemi di adduzione primaria e secondaria interaziendale abbinati a sistemi ad aspersione a pioggia lenta con funzione antibrina.
4. Altri interventi.

**) è incluso anche l'adeguamento dei sistemi di distribuzione a pioggia lenta su colture inadatte alla goccia.

8 ITER E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

A PARERI ED AUTORIZZAZIONI

La concessione del contributo è subordinata per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii. ai seguenti pareri:

- previa **valutazione tecnico-amministrativa** redatta dal responsabile del procedimento per le iniziative che prevedono importi di spesa preventivata complessiva fino a Euro 1.000.000,00 di cui al combinato disposto dell'art. 55 e 58 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.;
- previo **parere del Dirigente** di cui all'art. 55, comma 3 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii. per importi di spesa preventivata ricompresi tra Euro 1.000.000,00 e Euro 2.000.000,00, quale **organo monocratico**;
- previo **parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo (CTSA)** di cui all'art. 11 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. e ii. qualora la spesa preventivata dalle singole iniziative superi l'importo di Euro 2.000.000,00 e fino al limite di Euro 5.000.000,00 previsto dall'art. 55 comma 2 lett. a) della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.;
- previo parere del Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici (CTA) di cui all'art. 55, comma 2, lett. a) della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii. qualora la spesa preventivata superi l'importo di Euro 5.000.000,00.
- Nel caso di espressione dei pareri del Comitato per il Settore Agricolo (CTSA) e Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici (CTA) sarà cura della struttura provinciale competente redigere un "parere aggiuntivo".

Al parere segue l'approvazione dell'iniziativa mediante determinazione del Dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro, il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i tempi per l'esecuzione dei lavori.

B AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE OPERE

Nell'aggiudicazione e affidamento delle opere e degli incarichi di progettazione si richiama l'obbligo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.

C TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO

L'agevolazione può essere concessa sotto forma di aiuti cofinanziati - **contributo in conto capitale**.

L'entità del contributo è fissata nella seguente misura:

- **Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado**: contribuzione **del 90%** della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui al successivo punto 9.
- **Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e Consorzio di Bonifica**: contribuzione **dell'80%** della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili al successivo punto 9 solo se abbinati a sistemi distributivi a basso consumo (goccia). Detta percentuale si applica anche nel caso dell'adeguamento dei sistemi di distribuzione a pioggia lenta su colture inadatte alla goccia.

Nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per effetto dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, le attività dei predetti soggetti non rivestono carattere commerciale bensì istituzionale in virtù di specifiche disposizioni legislative di carattere statale o regionale e pertanto non sono assoggettati ad IVA e

l'IVA dagli stessi pagata per la realizzazione di dette attività risulta definitivamente non recuperabile.

Considerati i citati presupposti, l'IVA, per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado viene riconosciuta come spesa ammissibile. A tal fine essi dovranno produrre apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio ne chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione.

Nel caso di Consorzi di Bonifica, l'IVA sui lavori e sulle somme a disposizione non viene riconosciuta come spesa ammissibile in quanto i beneficiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, non sono beneficiari diversi dai soggetti non passivi individuati dalla stessa.

Qualora intervengano decisioni a livello comunitario o nazionale che consentono l'ammissibilità dell'IVA, le stesse diverranno immediatamente applicabili.

9 DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA SPESA AMMISSIBILE

A Importo minimo di spesa richiesto per domanda.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'importo minimo di spesa richiesto – I.V.A. compresa - per ogni singola domanda di finanziamento deve essere pari ad almeno Euro 50.000,00.

Al di sotto di tale limite l'investimento è considerato di sostituzione, in quanto non consente un miglioramento in termini ambientali e di sicurezza relativamente al territorio interessato dall'iniziativa.

Tale limite è derogabile per iniziative riguardanti esclusivamente l'adozione di sistemi di misurazione dei prelievi e rilasci in applicazione della normativa in materia di acque pubbliche.

B SPESE AMMISSIBILI GENERALI

Le spese ammesse, salvo casi particolari debitamente giustificati, vengono calcolate in base all'elenco prezzi provinciale aggiornato annualmente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Sono comunque esclusi dalla presente misura tutti gli interventi di natura privata a favore di singole aziende agricole.

C SPESA AMMISSIBILE OPERE DI IRRIGAZIONE

Sono ammissibili le seguenti iniziative:

Consorzi di Miglioramento Fondiario di II Grado

a. Grandi adduzioni irrigue:

Lavori per opere di presa sovraconsorziali, e tubazioni a servizio di un ampio territorio (a servizio di più Consorzi) fino al punto di derivazione delle opere dei Consorzi di I grado comprese le opere accessorie, automazione e opere per la messa in sicurezza.

Nel caso in cui sul territorio, pur in presenza di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, operino prevalentemente Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, quest'ultimi possono realizzare, oltre alle loro iniziative già ammissibili ai sensi della presente deliberazione, interventi previsti per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado. In tal caso le percentuali di contributo

saranno comunque riconducibili a quelle fissate per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado e dovranno essere rispettati obblighi e sanzioni previsti ai sensi del presente provvedimento.

Consorzi di Miglioramento Fondiario di I Grado e Consorzio di Bonifica

- a. Adduzioni irrigue primarie:
opere di presa, tubazioni a servizio del territorio consortile, opere accessorie, automazione.
- b. Reti di adduzioni irrigue secondarie a servizio degli appezzamenti costituenti il perimetro del Consorzio per le seguenti tipologie di distribuzione irrigua:
 - a servizio di ali gocciolanti;
 - a servizio di irrigatori ad aspersione per pioggia lenta;
 - a servizio di microjet;
 - altri sistemi
- c. Ricerche d'acqua sotterranee:
lavori di scavo e perforazione di pozzi nonché tutte le opere per l'allestimento degli stessi e la formazione di drenaggi. Sono ammesse fino ad un massimo di due perforazioni e nel limite di profondità autorizzato dal Servizio competente in materia di acque pubbliche. Non si procederà ad ulteriori finanziamenti fino a che non si avrà l'esito delle precedenti ricerche d'acqua autorizzate.
- d. Sistemi di controllo, automazione degli impianti, sistemi di filtraggio:
contatori per il controllo dell'acqua prelevata, erogata, e restituita, sistemi di automazione con controllo volumetrico, sistemi di filtrazione e ogni altre opere accessorie connesse.

Nel caso di impianto irriguo su vigneto sono ammissibili solamente spese per la realizzazione di sistemi di distribuzione microirrigui con il sistema a goccia.

Nel caso di progetti finanziati, in corso di finanziamento o in fase di predisposizione proposti da Consorzi di II Grado, eventuali ulteriori interventi collegati alle medesime iniziative, presentati da Consorzi di I Grado, potranno essere ammessi solamente in presenza di specifica autorizzazione da parte del Consorzio di II Grado che giustifichi la coerenza e la funzionalità di detti interventi. Non sono ammissibili finanziamenti a nuovi Consorzi di II Grado se già esistono sul territorio analoghi soggetti che svolgono le medesime funzioni.

D IMPORTO MASSIMO DI SPESA

La spesa massima richiesta per domanda - I.V.A. compresa - non può superare l'importo di Euro 10.000.000,00.

Gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di Euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di Euro sono oggetto di notifica specifica alla Commissione Europea a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

E LAVORI E FORNITURE

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, reti infrastrutturali a carattere irriguo, viario, opere di bonifica idraulico-agraria, acquedotti, elettrodotti ecc.), i progetti devono essere presentati ai sensi della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario della Provincia Autonoma di Trento.

Per la determinazione della spesa ammissibile in fase di concessione del contributo si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento ai prezziari provinciali previsti dall'art. 13 della L.P. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20% dell'importo complessivo posto a base d'appalto ai sensi del comma 4, articolo 17, della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti".

I prezzi dell'Elenco prezzi provinciale di Trento, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per gli investimenti realizzati dai beneficiari come lavori in economia in diretta amministrazione vanno considerati ridotti del 20%.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i

valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento al prezzario medesimo. La corrispondenza dei valori indicati negli elaborati progettuali ai prezziari provinciali nonché la loro congruità possono essere dichiarati direttamente dal progettista.

In applicazione delle nuove disposizioni previste dal prezzario provinciale, i costi della sicurezza dovranno essere quantificati a parte mediante specifico computo analitico che sommati al costo delle opere costituirà l'importo complessivo dell'intervento.

F ACQUISTI DI ATTREZZATURE E MACCHINE

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Sono ammissibili le spese per l'acquisto e la posa in opera di sistemi di automazione degli impianti irrigui, tubazioni, stazioni di sollevamento e pompaggio, impianti di filtraggio dell'acqua, valvole idraulico, dissabbiatori: al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, si applica quanto previsto dalla Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente intendendosi ogni documento che comprovi che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.

G SOMME A DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO APPALTANTE

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi (es. allacciamenti elettrici, ecc.);
- b) i lavori in economia da eseguirsi in diretta amministrazione o per cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) ulteriori somme a disposizione, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata, per eventuali espropri, occupazioni ed acquisizioni di aree esclusivamente per opere irrigue;
- d) le spese per la fornitura di attrezzature e macchine, come definite al precedente punto F;

- e) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geognostici, per studi di valutazione di impatto ambientale;
- f) le somme per imprevisti;
- g) I.V.A. se voce di spesa ammissibile.

H SPESE TECNICHE

Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche per:

- progettazione,
- direzione dei lavori,
- coordinamento della sicurezza,
- rilievi, accertamenti,
- indagini e sondaggi geognostici,
- valutazioni di impatto ambientale.

Si considerano inoltre ammissibili spese per:

- perizie geologiche e geognostiche,
- studi di fattibilità
- valutazioni di screening o di impatto ambientale.

Le spese tecniche possono essere sostenute dal beneficiario **anche** prima della presentazione della domanda di agevolazione.

Limiti percentuali delle spese tecniche concesse (vedi tabella sottostante)

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell'8% fino al limite di 250.000,00 Euro della spesa ammissibile (compresi imprevisti) e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali sono aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. In ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa iniziale comprensiva della voce imprevisti.

SPESA AMMESSA PER OPERE A BASE D'ASTA <= Euro 250.000,00

Percentuale spese tecniche ammissibili	
	con piano della sicurezza
8%	10%

SPESA AMMESSA PER OPERE A BASE D'ASTA > Euro 250.000,00

Percentuale spese tecniche ammissibili	
	con piano della sicurezza
fino a Euro 250.000,00	
8%	10%
Importi eccedenti Euro 250.000,00	
5%	7%

I IMPREVISTI

In riferimento alla tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse a finanziamento le somme per imprevisti nella misura del 3% della spesa ammessa dei lavori e delle forniture. Percentuali maggiori e comunque non superiori al 5% dovranno essere adeguatamente giustificate in sede di formazione del quadro economico generale dell'intervento.

L I.V.A.

L'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata dagli stessi in detrazione.

Percentuale aliquota IVA ammessa

L'aliquota IVA che verrà ammessa sarà quella vigente al momento della concessione del contributo. In fase di collaudo sarà tuttavia possibile ammettere una percentuale di IVA superiore a quella ammessa in istruttoria iniziale nei casi in cui questa risulti effettivamente sostenuta, indicata nello stato finale e desumibile da fatture quietanzate, rimanendo nel limite di spesa concesso inizialmente.

10 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA NON AMMISSIBILE

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

- a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

L'IVA potrà essere considerata ammissibile sulla base di specifiche decisioni a livello nazionale.

I Consorzi di Miglioramento Fondiario, quali enti economici di natura privatistica, non subiscono la limitazione alla non ammissibilità dell'IVA, in quanto il mancato recupero dell'IVA è dovuto dalla mancanza di soggettività passiva all'IVA ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n.125 e pertanto a tali enti viene riconosciuta l'ammissibilità dell'IVA.

- b) interessi passivi;
- c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata qualora non collegate ad operazioni di conservazione dell'ambiente.

11 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le spese erogabili sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, comprovate da fattura e da documenti contabili aventi forza probante e quietanzati (effettivamente pagati).

Per documentazione probante si intendono esclusivamente quei pagamenti sostenuti dai beneficiari comprovati da fatture ed effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti che ne tracciano la movimentazione e dai quali risultano l'ordinante, il creditore, la causale.

In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

12 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

Come evidenziato nella proposta di nuovo PRS inviata alla Commissione in data 22.7.2014 al punto dedicato alle misure transitorie della Sottomisura 125.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, **“Tutte le liquidazioni dovranno avvenire solo successivamente all’approvazione con Decisione del presente PSR 2014-2020 da parte della CE. Le liquidazioni delle domande saranno a carico dei fondi del PSR 2014-2020.”**

13 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ RIVOLTE AL PUBBLICO

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii, Allegato VI “Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR” nonché del Reg. UE n. 808/2014, Allegato III “Informazione e pubblicità di cui all’art. 13”, Punto 2 (Responsabilità dei beneficiari) i beneficiari sono obbligati, nel caso di acquisti di attrezzature fisse e interventi strutturali di costo superiore ad Euro 50.000,00 all’affissione di una targa informativa o di un cartello informativo nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo superiore ad Euro 500.000,00. In caso di mancato rispetto degli obblighi verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale adottate in materia.

14 RIFERIBILITÀ TEMPORALE AL PERIODO DI VIGENZA DEL FINANZIAMENTO

Al fine di salvaguardare l’effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda. Sono comunque considerate ammissibili le spese di progettazione (spese tecniche) sostenute dal beneficiario prima della data di presentazione della domanda.

15 REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE

Gli interventi oggetto di finanziamento possono essere effettuati prima del provvedimento di concessione delle agevolazioni purché i lavori abbiano avuto inizio e gli acquisti siano stati effettuati dopo la presentazione della regolare domanda di agevolazione. Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, l’iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente deliberazione. L’avvio anticipato non vincola in alcun caso l’amministrazione alla concessione del relativo contributo.

16 EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI

16.1 Anticipi

Ai sensi della Misura 125.2 del PSR, possono essere concesse anticipazioni nel limite massimo del 50% del contributo concesso.

La documentazione da presentare è la seguente:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori e/o del perfezionamento degli acquisti;
- c) garanzia fideiussoria o garanzia equivalente a favore dell'Organismo Pagatore per gli aiuti cofinanziati pari al 110% dell'importo richiesto a favore dell'Organismo Pagatore;
- d) SCIA o VIA qualora non già presentate prima dell'inizio dei lavori.

Fideiussione e garanzia equivalente

L'importo dell'anticipazione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria (fideiussione), o da una garanzia equivalente per i beneficiari pubblici nonché per gli enti di diritto pubblico.

La fideiussione e la garanzia equivalente potranno essere svincolate su richiesta del beneficiario:

1. in seguito ad avvenuto collaudo dei lavori;
2. in seguito a presentazione di ulteriori pagamenti (SAL). In tal caso il beneficiario dovrà attestare con fatture quietanzate l'avanzamento della spesa effettivamente sostenuta che dovrà essere superiore all'importo dell'anticipo già liquidato.

16.2 Acconti (stati di avanzamento)

Possono essere erogati acconti, nella **misura massima di due**, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso in conto capitale dedotto l'eventuale anticipo.

Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute;
- d) fatture in originale quietanzate;
- e) SCIA o VIA qualora non già presentate prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto riguarda le opere (lavori e forniture) di irrigazione gli importi dovranno essere distinti tra le varie tipologie di spesa (es. lavori di adduzione ed eventuali forniture).

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso.

17 EROGAZIONE FINALE

A Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
2. eventuali liste delle economie;
3. certificato di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 25 L.P. 26/93. Lo stesso dovrà richiamare l'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali:

4. per importi superiori o negli altri casi previsti è necessario l'atto formale di collaudo (certificato di collaudo) dell'opera redatto dai soggetti di cui all'articolo 24 L.P. 26/93. In tal caso il collaudo tecnico amministrativo dovrà contenere:
 - a) verbale di visita
 - b) relazione e certificato di collaudo,
 - c) certificato finale di verifica riportante le voci di spesa ammissibili (lavori a base d'asta, forniture, somme a disposizione);
5. libretto delle misure;
6. disegni di contabilità;
7. quadro di raffronto planimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato;
8. stato finale dei lavori e delle somme a disposizione;
9. stato finale relativo agli oneri della sicurezza;
10. nel caso di ricerche d'acqua le prove di portata;
11. fatture originali quietanzate, con relativo elenco riassuntivo delle stesse;
12. dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 5 della L.P. 4/2003 e ss. mm. e ii..
13. comunicazione in merito all'avvenuto rilascio della "nuova concessione all'uso dell'acqua"; in alternativa, i richiedenti possono dimostrare il possesso, anziché della "nuova concessione all'uso dell'acqua", di un "legittimo titolo di utilizzazione delle acque, anche attraverso l'attestazione rilasciata dal servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.";
14. SCIA o VIA qualora non già presentate prima dell'inizio dei lavori.

18 VARIANTI

Ai fini della presente deliberazione, s'intendono varianti tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata in sede di concessione del contributo. Per essere ammissibili, non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La percentuale di contributo prevista per l'intervento di variante è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

Ogni variante deve essere comunicata preventivamente al Servizio Agricoltura. Sulla base della tipologia della stessa e con riferimento alla distinzione sotto precisata e all'entità delle modifiche alla spesa ammessa, il Servizio formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l'ammissibilità ovvero che la variante proposta non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

Nel caso invece si ravvisi la necessità o l'opportunità di procedere, a causa della variante presentata, ad una rideterminazione della spesa ammessa ai fini della concessione del contributo e alla contestuale approvazione della variante medesima, il Servizio richiederà, se non già presentata, la documentazione prevista a tal fine.

Ai fini dell'approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti e agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

In caso di nomina di un collaudatore in corso d'opera, ai sensi dell'art. 6 del capo I del DPGP del 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., lo stesso dovrà esprimere un parere preventivo in merito alla variante proposta che sarà allegato alla comunicazione sopra citata.

Nel caso in cui in sede di collaudo si riscontrino varianti non comunicate preventivamente come sopra previsto, si procederà ad una valutazione a posteriori del rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissibilità e, in base all'esito dell'istruttoria, si ammetteranno o meno le varianti riscontrate.

NON SONO AMMESSE VARIANTI SUPPLETIVE.

E' consentita UNA SOLA VARIANTE TECNICA, non comportante un supero della spesa ammessa e deve essere funzionale ed integrativa al progetto inizialmente approvato.

Di seguito si specificano le tipologie di variante tecnica che si ritengono ammissibili:

1. aumento/riduzione dei singoli costi inizialmente previsti per gli acquisti, senza modificazioni dell'iniziativa. E' ammessa la compensazione per le variazioni dei prezzi d'acquisto delle attrezzature rispetto ai prezzi inizialmente previsti;
2. aumento o riduzione dei costi in seguito a modifiche quali-quantitative delle opere e/o forniture connesse all'iniziativa finanziata.

In caso di conseguimento di economie di spesa connesse alla realizzazione di opere e/o lavori ovvero agli acquisti di forniture, purché non venga alterata la finalità tecnico-economica dell'iniziativa, il relativo importo può essere utilizzato:

- a copertura dei maggiori prezzi per forniture o di maggiori costi per opere e/o lavori già approvati inizialmente;
- a copertura di altre forniture o nuovi prezzi o opere e/o lavori anche non previste inizialmente purché integrative e funzionali al progetto principale originariamente approvato.

Tutte le varianti di cui sopra, qualora siano riferite a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato, che non si discostino di oltre il 20% rispetto all'importo originario di contratto di appalto, sono ammesse nel limite della spesa ammessa iniziale e del contributo concesso a seguito di comunicazione e approvazione da parte del Dirigente del Servizio.

Per variazioni superiori al 20% rispetto all'importo originario di contratto di appalto, comunque nel limite massimo dell'importo complessivamente impegnato, l'approvazione avverrà con determinazione del Dirigente del Servizio. Ai fini dell'approvazione della variante il Servizio richiederà la specifica documentazione progettuale.

19 TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

I termini per la realizzazione delle iniziative previste nelle domande di finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

A OPERE

Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

Le opere dovranno avere inizio entro 6 mesi dalla data del ricevimento della notifica della concessione/approvazione del contributo. L'inizio dei lavori dovrà essere certificato con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori).

Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

B PROROGHE

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati ed eventualmente prorogati possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- a) liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

20 MANCATA OSSERVANZA DEL TERMINE DI AVVIO E RENDICONTAZIONE.

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto nel precedente punto "proroghe", dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

Ferma restando la disciplina più restrittiva prevista nelle normative e nei criteri di settore, la revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano in via aggiuntiva alla riduzione dei finanziamenti anche nel caso di realizzazione parziale delle opere.

Nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite, aumentate degli interessi nella misura prevista dalle normative vigenti.

21 MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI.

La concessione delle agevolazioni di cui alla Sottomisura 125.2 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

- 5 anni dalla data di richiesta di collaudo finale per le macchine e beni mobili;
- 10 anni dalla data di richiesta di collaudo finale per i beni immobili ivi comprese le attrezzature fisse.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. 4/2003 è previsto su un campione pari al 2% degli interventi soggetti a vincolo.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla deliberazione n. 2960 del 23 dicembre 2010. Il campione sarà estratto dalla struttura provinciale competente secondo le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.

22 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI

Per quanto riguarda le procedure di controllo, riduzioni ed esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1975/2006 e ss. mm. ii. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale adottate in materia.